



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



REGISTRO DELLE ORDINANZE

Ordinanza N. 82 del 31/12/2020

Oggetto: Divieto di utilizzo, dal 31/12/2020 al 01/01/2021 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili, che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali domestici.

IL SINDACO

Premesso che l'art.50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

PREMESSO che:

- in occasione della festività di San Silvestro è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno, nel rispetto degli spostamenti di persone in base alle normative vigenti anti - covid;
- dette attività sono causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso controllato di artifici pirotecnici e oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio, crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei boti oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- l'amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente comunque il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;
- è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- la ratio di un provvedimento extra ordinem, è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati, privilegiando le iniziative unitarie anche come forma aggregativa sociale;

RICHIAMATA la delibera del CdM del 7/10/2020 pubblicata in G.U. n. 248 del 7.10.2020 con la quale lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato alla data del 31.01.2021 e viste le limitazioni imposte a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che il Comune di Campli, non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

ATTESA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili;
PRESO ATTO che le ragioni che giustificano il divieto sono molteplici da ricondurre ad esigenze di tutela della salute di salvaguardia della pubblica incolumità e del benessere degli animali;

VISTI

il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;

il D.P.R. 31 marzo 1979 ;

la L. n° 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";

l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa

il Regolamento Comunale per la tutela degli animali;

l'art. 659 e l'art 703 del Codice Penale;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

Su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto, dalla data del 31/12/2020 al 01/01/2021, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, eccetto nei luoghi e per gli eventi autorizzati dalla locale autorità di P.S.

INFORMA

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia :

- affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Campli;
- pubblicata sul sito Internet Comunale;

- trasmessa a S.E. il Prefetto di Teramo, al Sig. Questore di Teramo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Campli.

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Campli, 31/12/2020

Il Sindaco
Dott. Federico Agostinelli